

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Carige S.p.A.  
Via Cassa di Risparmio, 15 - 16123 Genova  
Tel. centralino 0105791 - Fax 0105794000 - C.P. 897 Genova  
Internet: [www.carige.it](http://www.carige.it) - email: [carige@carige.it](mailto:carige@carige.it) - Telegr.: Carigebank - Cod. SWIFT: Crgeitgg  
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6175.4 - Capogruppo del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 6175 - Iscrizione Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 03285880104 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: [carigehelpdesk@carige.it](mailto:carigehelpdesk@carige.it)

**Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 01 00 90 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 000 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

**Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 77 88 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 036

**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

## FIDEIUSSIONE ORDINARIA

(garanzia ricevuta dalla Banca)

#### CARATTERISTICHE

Con la stipula del contratto il fideiussore garantisce, obbligandosi personalmente verso la Banca (creditore), l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale derivante dalla linea di credito concessa dalla Banca al medesimo o a un soggetto allo stesso subentrante.

#### RISCHI

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo, a semplice richiesta scritta da parte della Banca ed anche in caso di opposizione del debitore;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto a carico del fideiussore. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

#### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

**DURATA** La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di preventiva escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti nei termini di cui all'art. 1957 c.c. che si intende derogato (cfr. art. 6).

**RECESSO DEL FIDEIUSSORE** Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; in caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), egli rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (cfr. art. 4 c. 3 e 1).

**Termini e Modalità:**

il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, si reputa conosciuto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca e si rende operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni del debitore emessi ed ancora in circolazione (cfr. art. 4 c. 3).

**Effetti:**

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (cfr. art. 4 c. 4).

**RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE** La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (cfr. art. 8).

#### Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Assistenza Clienti - Via Cassa di Risparmio 15 - 16121 Genova; e-mail [assistenza.clienti@carige.it](mailto:assistenza.clienti@carige.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giuri Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

#### **LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Garante/Fideiussore** E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

**Debitore principale** E' la persona le cui obbligazioni nei confronti della banca sono garantite dal fideiussore.

**Importo massimo garantito** E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

**Reviviscenza della garanzia** Qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati, la banca può rivolgersi al garante anche dopo il recesso dalla fideiussione.

**Solidarietà fra fideiussori** E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

**Regresso** E' la facoltà del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, una volta che quest'ultimo abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.